

---

---

PARTE I

---

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**

---

ATTI DELLA REGIONE

---

ORDINANZE

---

**PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE**

ORDINANZA 11.03.2022, N.4

**Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - adeguamento alle indicazioni dell'ISS del 3 marzo 2022 stabilite nella "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2".**



*Il Presidente della Regione*

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
N. 4 DELL' 11 MARZO 2022**

**Oggetto:** Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani – adeguamento alle indicazioni dell'ISS del 3 marzo 2022 stabilite nella “Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2”

**VISTO** l'articolo 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Abruzzo;

**VISTA** la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale sono state attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

**VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, e in particolare l'articolo 2, comma 3, ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;

**VISTO** il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

**RICHIAMATI** i seguenti: il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020 n. 159, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021; il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021 n. 29 di ulteriore proroga al 30 aprile 2021; il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato ulteriormente, fino al 31 luglio 2021; il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 “*misure urgenti per*

*fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*", con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

**VISTO** il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante *"Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19"*;

**DATO ATTO** che con decreto legge n. 221 del 24/12/2021 recante *"Proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19"* è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2022 lo stato in emergenza in oggetto;

**VISTO** il Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 *"Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria"*, recante in particolare nuove disposizioni sulla misura della quarantena precauzionale;

**VISTA** la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**VISTO**, in particolare, l'articolo 191 del predetto decreto, il quale dispone che, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

**CONSIDERATO** quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: "Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, decreto legislativo 152/2006 – Chiarimenti interpretativi" del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

**VISTO** altresì quanto disposto dalla stessa circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere reiterate per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

**VISTO** l'articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 *"Norme per la gestione integrata dei rifiuti"* che dispone l'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta regionale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, quando la situazione contingibile ed urgente rende necessario adottare un provvedimento che interessa il territorio di più province e di più Comuni;

**VISTO** altresì l'articolo 53 della legge regionale di cui al precedente alinea, in cui si dispone che, *"Il Presidente della Giunta regionale emana atti per fronteggiare situazioni di necessità e urgenza, in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all'art. 191 del D.Lgs 152/2006, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti"*;

**RICHIAMATO** il rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31/05/2020, avente a oggetto *"Indicazioni a interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus Sars-Cov-2"*;

**RICHIAMATO** il documento *"Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19"*, approvato dal Consiglio Snpa in data 23 marzo 2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 22.03.2020 Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e s.m.i. - DPCM e provvedimenti successivi - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 - D.lgs. 13.01.2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema rifiuti urbani.

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 27.05.2020 Emergenza Covid-19. Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività produttive ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i. - Disposizioni tecnico-gestionali per il corretto smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), provenienti dalle attività economico-produttive.

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 86 del 18.09.2020 OPGR n. 13 del 22/03/2020 e s.m.i. – Ulteriori disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i. - Frazioni organiche di rifiuti urbani derivanti dalle raccolte differenziate dei servizi comunali (FORSU e Rifiuti verdi) avviate agli impianti TMB di compostaggio.

**VISTO** il “*Waste management in the context of the coronavirus*”, pubblicato il 14 aprile 2020, con il quale la Commissione Europea ha fornito indicazioni agli Stati membri sulle modalità di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza coronavirus;

**CONSIDERATO** che nel “*Waste management in the context of the coronavirus*” si evidenzia che “*secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), non vi sono attualmente elementi per ritenere che le procedure standard di gestione dei rifiuti non siano sicure o siano insufficienti sotto il profilo del rischio di infezione da Covid-19 o che i rifiuti domestici siano implicati nella trasmissione della SARSCoV-2 o di altri virus respiratori. Per quanto riguarda la protezione dall'esposizione al coronavirus sui luoghi di lavoro, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha pubblicato orientamenti in materia*” (sezione 3 Waste management in the context of the coronavirus);

**ATTESA** l'importanza di una corretta gestione dei rifiuti per la salute umana e per l'ambiente e tenuto conto delle valutazioni del rischio effettuate da organismi scientifici e delle pertinenti misure di gestione dei rischi, la continuità generale di adeguati servizi urbani di gestione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata e il riciclaggio, deve essere salvaguardata nel rispetto del diritto dell'UE;

**RITENUTO** necessario ed indispensabile per evitare interruzioni nella raccolta differenziata dei rifiuti e per garantire che l'infrastruttura per la raccolta e il trattamento dei rifiuti residui non sia sovraccaricata - il che potrebbe creare ulteriori rischi per la salute -, che sia rispettata la condivisione degli sforzi di raccolta dei rifiuti, che i contribuenti non sostengano una quota sproporzionata dei costi della gestione dei rifiuti e che i cittadini possano mantenere le proprie abitudini rispettose dell'ambiente.

**RITENUTO** che la raccolta differenziata è inoltre fondamentale al fine di raggiungere gli obiettivi di economia circolare posti a livello europeo, nonché tutelare i posti di lavoro e le imprese che dipendono dall'approvvigionamento di materie prime secondarie;

**VISTO** l'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e tenuto conto che, nel contesto dell'emergenza causata dal coronavirus le pratiche di raccolta dei rifiuti possono essere adattate al fine di proteggere la salute pubblica;

**CONSIDERATO** che tali adattamenti per essere conformi alla normativa dell'UE in materia di rifiuti, debbono essere necessari e proporzionati per proteggere la salute umana, in particolare limitati alle zone e ai periodi strettamente necessari per rispondere al rischio individuato sulla base dei più recenti pareri scientifici, mantenendo comunque l'obiettivo generale della raccolta differenziata e del riciclaggio nel rispetto della gerarchia dei rifiuti;

**RITENUTO** pertanto necessario di dover tener conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e nel contempo di garantire il mantenimento della raccolta differenziata, ove in essere, con opportuni accorgimenti in modo da assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

**VISTO** l'Allegato 1 all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 22.03.2020 contenente "*Indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti urbani disposizioni urgenti per il sistema impiantistico emergenza Covid-19*";

**VISTA** la circolare n. 1/2020 all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 22.03.2020, con la quale sono stati comunicati ulteriori indirizzi tecnico-gestionali, ai sensi del punto 5) dell'Ordinanza n. 13/2020, da applicare con effetto immediato;

**VISTA** la nota prot. n. 54482/22 del 14.02.2022 con la quale il Servizio Gestione e Rifiuti ha trasmesso ad ARTA la proposta del testo di Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, ad integrazione della precedente Ordinanza n. 13 del 22.03.2020, al fine di acquisire il parere ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.lgs. 152/2006;

**VISTO** il parere di ARTA del 21.02.2022 prot. n. 8035, acquisito in pari data al prot. n. 66274/22;

**CONSIDERATO** che in data successiva al parere di ARTA, sopra citato, l'Istituto Superiore di Sanità (da ora ISS) ha pubblicato il 03.03.2022 la "*Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2.*" che aggiorna e sostituisce le precedenti "*Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2*" Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 del 31 maggio 2020;

**RITENUTO** pertanto necessario aggiornare e sostituire le precedenti disposizioni regionali in materia alla luce delle recenti indicazioni dell'ISS, anche al fine di razionalizzare le regole relative alle modalità di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza Covid-19 tenuto conto delle mutate esigenze ed della evoluzione della situazione epidemiologica;

**CONSIDERATO** che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti:

- alla pianificazione d'ambito vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;
- al principio di autosufficienza di cui all'articolo 182 bis del decreto legislativo n. 152/2006;

#### **DISPONE**

- 1) che i rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali siano presenti soggetti positivi a COVID-19 siano conferiti secondo le indicazioni di ISS del 03.03.2022 stabilite nella "*Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2.*";
- 2) che i rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali siano presenti soggetti positivi a COVID-19 siano raccolti e gestiti secondo le modalità previste dal gestore dell'area di riferimento e nel rispetto delle indicazioni contenute nella "*Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2.*" dell'ISS del 03.03.2022;
- 3) che i rifiuti oggetto del presente atto siano conferiti, secondo la programmazione prevista dal gestore di riferimento nel rispetto delle indicazioni contenute nella "*Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2.*" dell'ISS del 03.03.2022;
- 4) che i gestori provvederanno ad aggiornare il proprio protocollo anticontagio aziendale per il

contenimento della diffusione del Covid e adeguare i Documenti di Valutazione del Rischio di cui all'art. 28 del decreto legislativo 81/2008, nonché ad adottare ogni altra misura necessaria ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori tenuto conto anche della "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2." dell'ISS del 03.03.2022;

5) che per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia integralmente alla "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2." dell'ISS del 03.03.2022;

6) che i precedenti provvedimenti regionali in materia ove in contrasto con la "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2." dell'ISS del 03.03.2022" si intendono automaticamente annullati;

7) che la durata della presente ordinanza è pari a 2 (due) mesi, dalla data di approvazione;

I dati personali inerenti alle misure di cui alla presente ordinanza sono trattati ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale ed sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Transizione ecologica, al Ministro della salute, al Ministro dello Sviluppo Economico ed è trasmessa;
- ai Prefetti;
- ai Presidenti delle Province;
- all'AGIR;
- ai Sindaci;
- alle Aziende Sanitarie.

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**Il Dirigente del Servizio Gestione  
Rifiuti e Bonifiche**

**Dott. Salvatore Corroppolo**  
(firmato digitalmente)

**Il Presidente della Giunta Regionale  
Dott. Marco Marsilio**  
(firmato digitalmente)